

Di seguito si riporta per la grande rilevanza storica l'estratto dell'atto costitutivo della soc Falci Cestari & C. rogato dal Notaio Michele Boezio del 12.03.1923. omettendo le parti costituite:

...Tutti essi costituiti, della cui identità e capacità giuridica io notaio sono personalmente certo.

PREMETTONO

1) Che il costituito dott.re Nicola CESTARI è proprietario nell' agro di Montesano delle sorgenti che nascono nel fondo del "SALICETO", le cui acque, dopo aver alimentato un mulino di sua proprietà, sibiforcano, formando due canali. Uno di essi va ad azionare una gualchiera ed un altro mulino anche di proprietà di esso Nicola Cestari, ed un secondo mulino di proprietà Padula, e, dopo aver attraversato la nazionale "Valle D'Agri", va ad altro mulino del Cestari Nicola da cinque o sei anni inattivo, e quindi si scarica in un vallone.

L' altro canale, dopo di aver alimentato unitamente con le acque provenienti dalle sorgenti "San Pietro", di proprietà Abatemarco, un mulino di proprietà di questo, si immette dopo un certo cammino, con le dette acque "San Pietro", in un emissario naturale sotterraneo per sgorgare in un punto della campagna, detto "Grottelle", di proprietà di esso dot.re Cestari. Queste acque vanno poi ad alimentare altro mulino, detto "Carpineto", di proprietà comune del dot.re Nicola Cestari e coi suoi germani.

Che dette acque, nel punto che sgorgano alle "Grottelle", fanno un salto quasi a picco, di circametri quarantacinque, che poi raggiungere anche l'altezza di circa metri sessanta, ove le acque prima di immergersi nell' emissario naturale sotterraneo venissero convogliate in un canale, fino al ciglio del fronte d' attacco d'una cava di pietra calcarea, di proprietà anche del costituito signor Nicola Cestari. Essendo tali cadute utilizzabili per produzione idroelettrica, da più tempo il dot.re Cestari ha pensato di sfruttarle a tale scopo, per dare la illuminazione e la energia elettrica al comune di Montesano, e ad altri vicini paesi, avendo all'uopo fin dal millenovecentododici fatto Redigere anche un progetto di massima dall' Ing. Giacinto Froggio, che nell' attualità ha divisato di mettere in esecuzione.

- 2) Che, d' altra parte il costituito signor Emidio Falci è proprietario esclusivo dell'impianto idroelettrico di Casalbuono già di proprietà della società Falci e Novellino, di poi completato ed ingrandito da esso Falci.
- 3) Che inoltre lo stesso sig. Emidio Falci ha ottenuta la concessione dell'illuminazione pubblica del comune di Buonabitacolo, a seguito delle deliberazioni conciliari dei 17 e 24 giugno 1922 e 11 novembre dello stesso anno, approvate dalla giunta provinciale amministrativa con deliberazione del 26 gennaio corrente anno, e che è stata perfezionata col contratto racchiuso nell'atto 10 febbraio ultimo scorso per me notaio, vistato dal dotto prefetto di Sala Consilina.
- 4) Che non tanto allo scopo di evitare eventuali concorrenze, dannose ad entrambe le aziende, quando ad evitare le incertezze delle magre estive delle acque di cui risente l'impianto di Casalbuono, e ad avere, con risparmio soprattutto delle spese di esercizio, un impianto, che potesse provvedere sia ai bisogni del comune di Casalbuono, sia alla illuminazione privata oltre

che pubblica del comune di Buonabitacolo, e a dare in tal comune anche la energia per uso industriale, e che potesse svolgersi anche in altri comuni, i costituiti sig. Nicola Cestari ed Emidio Falci sono venuti nella determinazione di procedere alla costruzione di un unico impianto idroelettrico in Montesano, utilizzando le acque di cui nel N. 1 della presente narrativa.

- 5) Che per meglio attuare tale divisamento i detti sig. Nicola Cestari ed Emidio Falci hanno accolto la proposta degli altri sig. Panfilio e Bernardino Falci, Vincenzo Cestari e Michele Calabria di costituire una società in nome collettivo che sarà disciplinata da tutte le seguenti pattuizioni, nonche dal Codice di commercio e dalle leggi generali e speciali riguardanti lo sfruttamento idrico.

Ciò premesso si addivene alle seguenti articolazioni.

Art:1)

La precedente narrativa, da far parte integrante del contratto, costituisce il primo fatto.

Art:2) I signori Emidio Falci fu Antonio, Panfilio Falci fu Antonio, Bernardino Falci fu Antonio, Nicola Cestari fu Tommaso, Vincenzo Cestari fu Tommaso e Michele Calabria di Francesco, in virtù del presente atto, contraggono fra loro una società in nome collettivo, a norma degli art: 105 e del codice di Commercio.

Art: 3) Tale società ha per oggetto la produzione, trasporto e vendita dell'energia elettrica da utilizzarsi per illuminazione pubblica e privata, e per ogni altro uso industriale e domestico nei comuni di Montesano, Casalbuono e Buonabitacolo, o in quelli tra detti comuni ove sarà possibile, non che in altri vicini, ove ne sia il caso.

Essa correrà sotto la ditta Falci-Cestari, ed avrà la sua sede in Montesano.

La sua durata si fissa in anni Trenta a partire da oggi, cosicché avrà fine il 12 Marzo 1953.

Art: 4) Il capitale sociale è per ora fissato in lire , così distinto. 1) Il sig. Emidio Falci conferisce per sua quota sociale l'intero impianto idroelettrico di Casalbuono, di sua esclusiva proprietà, già conosciuto sotto la ditta Falci e Novellino, con tutti gli accessori e dipendenze, e relativa industria, comprensiva dei contratti della illuminazione pubblica e privata, d'abbonamenti e quantoaltro ad essa si appartiene, per convenuto valore di lire, di cui lire... rappresentano

il valore dei materiali dell'impianto, e lire.... il valore dell'avviamento industriale. Dichiarati inoltre che pure essendosi reso concessionario, quale proprietario esclusivo e rappresentante legale della ditta Falci e Novellino, della illuminazione pubblica del comune di Buonabitacolo, tale concessione per intesa verbale precedentemente avuta con gli altri soci, fu assunta nell'interesse della società, e di conseguenza ed anche per effetto del sopra detto apporto, avvalendosi della facoltà dicui all'articolo 6, 9 del capitolato comune di Buonabitacolo, e senza avere esso Emidio Falci diritto a ripetere l'indennizzo alcuno dalla società, sostituisce a se la ora costituita società Falci -Cestari nel contratto col comune di Buonabitacolo con tutti gli oneri e diritti fissati nel detto capitolato esuccessivo atto per me Notaio, nessuno escluso od eccettuato. Si spiega però che la cauzione prestata dal detto sig. Emidio Falci con l'altro atto per me stesso Notaio del dl 16 Giugno 1922 a garanzia degli

obblighi assunti al comune di Buonabitacolo in consolidato del debito pubblico 5% del valore nominale di lire, resta a favore unicamente di esso Emidio Falci.

1) Il sig. Nicola Cestari conferisce per sua quota sociale : la parte delle acque delle sorgenti del fondo Eliceto che attualmente si scaricano alle Grottele, ma portandole all'altezza di utilizzazione di metri 60 circa per ottenere la quale si obbliga provvedere a sue spese a incanalarle, prima dell'emissione nell'emissario naturale, fino al ciglio della cava delle pietre calcaree, nella quantità necessaria ad ottenere colle successive opere da farsi a spese della società, circa 200 cavalli dinamici nominali o più ; con spiega che ove la quantità suddetta non si raggiunga per erronea calcolazione, non è esso dott.re Cestari responsabile della differenza in meno; e con spiega del pari e colla condizione che egli si riserva il diritto di animare i suoi mulini e la gualchiera, e il diritto dell'irrigazione a favore dell'attuale zona irrigua del fondo Eliceto, e di riempirvi la vasca o peschiera grande, che trovasi in detto fondo, e che attualmente è senza acqua, e farvi defluire l'acqua stessa, come a continuare a tenere in funzione le altre peschiere più piccole, che pure trovansi in detto fondo. l'acqua appartata, dopo uscita dallo scarico della centrale, tornerà in proprietà del Cestari , che ne disporrà sia per continuare ad animare il molino Carpineto ed irrigare i fondi più a valle, sia per altri eventuali usi.

Il valore, di comune accordo attribuito per il conferimento fatto dal dott. Cestari dell'acqua alle suindicate condizioni, è di lire ... , fissandovi il prezzo di lire seicento per cavallo nominale.

2) Conferisce inoltre lo stesso dott. Cestari altre lire.... in danaro.

3) Il sig. Panfilio Falci conferisce in danaro lire

4) Il sig. Bernardino Falci conferisce in danaro lire

5) Il sig. Vincenzo Cestari conferisce in danaro lire.....

6) Il sig. Michele Calabria conferisce in danaro lire..... Il danaro conferito da ciascun socio sarà per un quinto versato fra un mese da che sarà stato depositato, trascritto, affisso e pubblicato il presente atto costitutivo; altri due quinti saranno versati dopo un altro mese; ed il restante secondo le occorrenze con un preavviso di venti giorni.

Art:5) Poichè intanto solo a seguito delle operazioni necessarie, dico: della esecuzione delle opere necessarie sarà possibile misurare il numero preciso dei cavalli nominali che potranno ricavarsi dalla cascata, ove essi saranno in meno o in più di duecento, resta fermo l'apporto in lire.... del valore dell'acqua fatta dal costituito sig. Nicola Cestari, sempre che la differenza non superi i dieci cavalli nominali, ossia si abbiano da centonovanta a duecentodieci cavalli nominali, dovendosi invece calcolare l'intera differenza in più dei duecento cavalli a suo favore o detrarre l'intera differenza in meno dei duecento cavalli, ove la differenza fosse maggiore di dieci cavalli nominali, sempre in ragione di lire seicento a cavallo; con facoltà però al socio Nicola Cestari di versare in danaro la eventuale differenza in meno de centonovanta cavalli che potessero riscontrarsi. A stabilire il preciso ammontare dei cavalli si procederà intanto a due misurazioni, e cioè nei mesi di Giugno e di Ottobre successivi all'ultimazione dei lavori, e la media di tali misurazioni fisserà l'ammontare dei cavalli

apportati. Essendo le menzionate acque costituite da sorgenti private e scaturenti in fondo privato, e non comprese in alcun elenco delle acque pubbliche, e dovendosi le opere eseguire anche in fondo privato, non è il caso di concessioni di derivazioni od autorizzazioni speciali del loro uso: pare ovvio contrariamente ad ogni evidente diritto del Nicola Cestari a disporre delle acque stesse, fosse invece necessario richiedere tali concessioni di derivazioni od autorizzazioni speciali del governo, la società che, con le indicate limitazioni ne è divenuta proprietaria, ne farà richiesta, ma l'eventuale canone al governo sarà a carico del socio Nicola Cestari.

Art: 6) Ove il dott. Nicola Cestari, in seguito potesse convogliare anche l'acqua che attualmente va ad animare il molino Padula, o parte di essa, ne potrà fare altro apporto alla società, ove questa ne faccia richiesta, restando fissato il prezzo di lire seicento a cavallo dinamico nominale, senza frazionamento della suddetta quantità maggiore d'acqua di cui la società verrebbe così ad usufruire. Ove il socio Nicola Cestari non voglia o non possa convogliare suddette acque, e la società potesse invece in qualsiasi tempo procedere alla loro espropriazione, od ottenerle in qualsiasi altro modo, per la maggiore quantità di acqua che potrà così esser portata al ciglio della cava, spetteranno al dott. Nicola Cestari L.....per ogni cavallo dinamico nominale, che sarà realizzato, restando di tale somma risultante aumentato il suo apporto.

Art: 7) Nel valore dell'apporto fatto dal dott. Cestari si intende compreso anche il terreno per la centrale elettrica e sue dipendenze nella misura di non oltre mq 700.: Resta egualmente compresi nell'apporto il terreno occorrente per la posa dei tubi della condotta forzata dal ciglio della cava fino alla centrale elettrica e alle opere inerenti alla tubolatura, ed il terreno necessario dico: nonché ad opportuno bacino di raccolta d'acqua, ed il terreno necessario sempre che questa sia di proprietà del Cestari, per la costruzione di una via che vada dalla nazionale alla centrale elettrica: di detta via la costruzione e manutenzione sarà a carico della società, ma con diritto al Cestari, anche nel caso che la via si svolga solo in parte in terreno di sua proprietà, di passaggio a favore delle altre sue proprietà.

Art:8) Ove non si ottenga la concessione dell'illuminazione pubblica del comune di Montesano, il prezzo dell' impianto idroelettrico di Casalbuono apportato dal signor Emidio Falci si intenderà diminuito di un capitale corrispondente alla spesa annua, che nella valutazione dell'impianto si è considerato dell'ing. Froggio potersi economizzare, qualora l'azienda riguardasse i tre comuni di Casalbuono, Montesano e Buonabitacolo. La riduzione in parola sarà fatta inappellabilmente dall'ing. Giacinto Froggio che resta fin da ora nominato quale arbitro amichevole compositore all' oggetto.

Art: 9) Occorrendo in seguito un aumento di capitale in danaro, potranno, i soci concorrervi col versamento di altrettante quote proporzionate per ciascun socio a quelle originarie sopra indicate, salvo al dott. Nicola Cestari , nel caso che l'aumento d' acqua necessario fra tre anni da oggi, la facoltà di aumentare nella misura che crederà il proprio conferimento fino a mettersi alla pari con la quota del maggiore conferente.

Art: 10) la parte esecutiva delle operazioni sociali resta attribuita al socio Michele Calabria, quale direttore, con diritto a percepire uno stipendio annuale dico: mensile da fissarsi dalla società e alla percentuale del due per cento sugli utili netti dell'azienda sociale.

Art: 11) La firma sociale sarà tenuta unitamente dai soci Panfilio Falci e Nicola Cestari, i quali a seguito della intestazione del nome sociale segneranno insieme nome e cognome loro, e così sarà riconosciuto ogni impegno e ogni liberazione verso e dai terzi. L'uso della firma sociale è riferita ai soli affari sociali.

Art: 12) Alla fine di ogni anno, a incominciare dal 31 Dicembre1923, sarà fatto regolare inventario dell'attivo e passivo della società, e gli utili netti dal medesimo accertati saranno per un decimo destinati al fondo di riserva, e per il restante ripartito fra i soci in proporzione della loro quota.

Art: 13) I signori Emidio e Panfilio Falci continueranno a godere gratuitamente per tutta la durata della società della forza elettrica occorrente all'illuminazione del palazzo Falci in Casalbuono, diritto trasmissibile ai loro eredi finché abiteranno in detto palazzo. Gli altri soci hanno egualmente diritto di derivare gratuitamente, per tutta la durata della società, la forza elettrica occorrente per illuminare i loro palazzi rispettivamente in Montesano e Casalbuono, diritto trasmissibile ai loro eredi finché conserveranno ed abiteranno i detti palazzi.

Art: 14) In caso di morte dico: Anche gratuitamente ove è sufficiente disponibilità di energia elettrica i soci e i loro eredi ne godranno per il riscaldamento dei loro palazzi sopradetti. La tassa pere ricadente sul consumo di detta energia, tanto a uso d' illuminazione che a uso di riscaldamento, è a carico dei rispettivi utenti. In caso di morte lontana sia di uno o più soci, gli eredi hanno facoltà di nei diritti e negli obblighi dei loro danti causa per l'esercizio del diritto, inerente a ciascuna quota sociale gli eredi sono obbligati ad designare uno solo fra essi, e nel solo caso di un dico: concorso di minorenni, anche il loro legale rappresentante, debitamente autorizzato. Il mandatario sarà munito di relativa procura ai fini materiali dell'esercizio del diritto degli eredi di rimanere dico: di far parte della società. Qualora, invece, tali eredi, o la maggioranza numerica di essi, non intendano far parte della società, dovranno darne avviso legale nel termine di sei mesi dal decesso, e in tal caso la società si consoliderà nei superstiti, con obbligo di disinteressare gli eredi del socio defunto nel termine massimo di anni dieci dal decesso, termine fissato a solo favore della società, corrispondendo loro la quota sociale diminuita dell' eventuale proporzionale perdita risultante dall'ultimo bilancio anteriore al decesso, sia in unica rata, sia frazionatamente, ma col pagamento non inferiore ciascuna volta aldecimo di essa quota sociale a restituire, nonché la quota proporzionale del fondo di riserva, e corrispondendo loro gli interessi del cinque per cento a scalare nel caso che la società preferisca i pagamenti frazionati, sulla quota sociale a restituire a detti eredi per tutto il tempo che decorre dal decesso all' effettiva consegna di detta quota. Ove il decesso avvenga prima della formazione del bilancio sociale, gli eredi avranno diritto, ove non vogliono far parte della società, al pagamento dell'intera quota sociale del defunto socio, da corrispondersi loro dalla società colle stesse condizioni e nello stesso termine sopra fissato. Ben vero, qualora il capitale sociale venga diminuito per eventuali perdite anche anteriormente alla compilazione del primo bilancio, la quota a restituirsì agli eredi recedenti deve essere proporzionalmente diminuita di tali perdite.

Art: 15) Alla scadenza della durata della società, 12 marzo 1953, i soci potranno deliberare la rinnovazione della società per altro tempo a fissarsi.

Art: 16) In caso di liquidazione della società, a parità di condizioni, dovrà per le acque essere preferito il socio Nicola Cestari.

Art: 17) Sorgendo controversie relative alla costituita società, esse saranno decise da tre arbitri, di cui uno sarà l' ingegnere Giacinto Froggio, e gli altri due saranno scelti d' accordo dai soci, ed in mancanza

d'accordo, questi ultimi saranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede sociale, e così pure nel caso che l'ingegnere Froggio non voglia o non possa accettare.

Art. 18) La società col consenso della maggioranza può vendere, cedere o praticare qualsiasi combinazione con altre imprese elettriche o con privati, quante volte tale contrattazione dovesse risultare più utile agli interessi della società. La dove ci fosse dissenso sulle ragioni e sui motivi diretti a praticare simile contrattazione, si chiameranno gli arbitri di cui nell' articolo precedente, essi pronunzieranno come amichevoli ed inappellabilmente.

Art: 19) Le spese del presente..."